

CRISI D'IMPRESA

Il Tribunale di Verona apre sulla finanza a breve termine in concordato

di **Claudio Ceradini**

Il Tribunale di Verona, con proprio
, depositato il successivo 21 luglio, ha affrontato uno dei tempi più spinosi del
in concordato preventivo, che riguarda i rapporti della società in crisi con il
, al fine di ottenere cosiddetta “
”.

In questi mesi si è affrontato in più occasioni il tema della
finanza per le imprese in crisi, ed in particolare nel momento in cui lo strumento di
risanamento sia il
concordato preventivo. Lo scorso maggio, in occasione del Convegno tenutosi a Palazzo della
Gran Guardia a Verona, organizzato da Euroconference e con la partecipazione di
Erede Bonelli Pappalardo e di
SLT – Studi Legali e Tributari di Verona, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare gli aspetti
critici del concordato in continuità, vera recente novità. Oltre ad un problema “
ambientale”, costituito dal fatto che lo strumento non è ancora sufficientemente
acquisito dagli operatori, professionisti ed imprenditori insieme, che tendono ad associare alla
parola scenari necessariamente
infausti, simili al fallimento, le condizioni
normative ed insieme quelle di
prassi bancaria generano normalmente una
esplosione del
fabbisogno finanziario, mentre contemporaneamente la
copertura diventa difficile, quasi impossibile. Le ondivaghe disposizioni ed interpretazioni
sulla solidità del diritto alla
prededuzione per chi opera con la società in procedura e lo scarso, per usare un eufemismo,
interesse delle
banche a questo tipo di clienti impediscono alla società di individuare in questi soggetti, come
faceva prima, le fonti di copertura del proprio fabbisogno di breve termine, quello
operativo per capirsi.

In questo contesto si inserisce il Provvedimento del
Tribunale di Verona, che pur prudentemente affronta e risolve un caso, fornendo più di un
riferimento interessante, e suscitando peraltro anche qualche
perplexità.

Procediamo con ordine. Il caso è quello di una società operante nel settore **dell'abbigliamento**, che vive un momento di grave difficoltà finanziaria, al punto da rendere necessario io ricorso allo strumento **concordatario**, prevedibilmente ed auspicabilmente in **continuità**. Si avvicina la stagione invernale, le **collezioni** sono state definite e gli **ordini di produzione**, per grande parte esternalizzati presso fornitori esteri, **impartiti**. Si approssimano le date di **consegna**, e la società non dispone della **liquidità** necessaria per pagare i **fornitori** esteri e **disporre** dei capi da consegnare ai clienti. La carenza di liquidità deriva anche dal **congelamento degli affidamenti import** da parte del sistema creditizio, e conseguentemente delle L/C. La società formula al tribunale richiesta ai sensi dell'art. **182quinquies, co. 1, L.F.**, affinché alla finanza erogata dalla banca sia assegnato il carattere della **prededuzione**, allegando la relazione dell'esperto.

Risponde positivamente il Tribunale, con un provvedimento che offre qualche spunto di riflessione. Correttamente la società ha qualificato nella sua istanza l'utilizzo degli affidamenti quale "**nuova finanza**", in quanto scaturente da una **obbligazione** che matura unicamente alla **consegna** dei documenti, secondo la classica e collaudata struttura del **credito documentario**, di cui la L/C è strumento convenzionale consolidato, e provvedendo accuratamente a **distinguere** queste posizioni da quelle che la banca avesse erogato sulla base di obbligazioni assunte prima della prenotazione.

Secondo elemento interessante attiene la **relazione** dell'esperto di cui all'art. 182quinquies, co. 1, L.F., a cui si richiede la verifica della attitudine dei finanziamenti alla **copertura** del fabbisogno sino **all'omologa**. Correttamente il Tribunale **riduce** il periodo, nel caso in cui i finanziamenti di cui alla richiesta **scadano** e debbano essere **rimborsati** per loro natura **prima** dell'omologa, a tale più ravvicinata scadenza, **agevolando** non poco il lavoro dell'esperto, che altrimenti sarebbe tenuto ad **improbabili proiezioni** di più lungo termine.

Infine, un'incertezza. Il credito documentario è destinato al pagamento delle forniture dei capi, contro verifica dei documenti che la banca dell'esportatore invierà agli istituti

dell'acquirente. Se è indubitabile che

l'obbligazione della banca dell'importatore, società istante, goda della **prededuzione** in quanto rientrante tra i finanziamenti di cui all'art. 182 *quinqüies*, co. 1, L.F., non siamo altrettanto certi che il

credito dei produttori goda della stessa qualifica. Ancorchè la **consegna** dei capi intervenga in corso di procedura, dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F.,

l'ordine di produzione è certamente stato impartito molti mesi prima, e non si tratta semplicemente di un acquisto, ma di una richiesta di fornitura con indicazioni tecniche dettagliate, ed a marchio proprio, ben definita in ogni aspetto tecnico, e per la quale la

consegna rischia di essere solo

esecutiva, di una

obbligazione già assunta dal produttore prima della prenotazione. Il

dubbio, in altri termini, è che

l'attivazione del credito documentario conduca la pagamento di

debiti pregressi, e nella fattispecie chirografi. E' indubitabile il vantaggio dei creditori preesistenti, poiché la consegna dei capi genera un flusso di cassa positivo, e tuttavia il problema non ci pare irrilevante.